CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867

smodato che si potranno trovare gli esattori, essendo fuor di dubbio che, oltre la cauzione, debbono avere un capitale circolante per poter anticipare quelle imposte che fisicamente è impossibile siano esatte a tempo.

Domando quindi che, o si formuli in modo diverso l'articolo 33, e si tolgano le parole « una rata, » e si dica che l'esattore darà una cauzione che sarà determinata negli articoli successivi; oppure si accetti l'emendamento dell'onorevole mio amico Brunetti, con una restrizione che egli, credo, accetterà, e che consiste nel sostituire alla parola dodicesimo, quella di decimo.

Mi riservo di prendere la parola sugli articoli relativi alla determinazione delle scadenze.

PRESIDENTE. La domanderà.

Il deputato Bove...

VILLA PERNICE, relatore. Signor presidente, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parlerà alla sua volta; l'ho inscritto quando ha chiesto di parlare.

L'onorevole Bove propone che, dopo le parole contenute nel primo capoverso dell'articolo 33 della Commissione, « per le altre riscossioni affidategli, » si aggiunga il seguente paragrafo:

« La cauzione può altresì prestarsi mercè pegno di crediti ipotecari inscritti, legalmente costituito e cautelato con la debita annotazione ed elezione di domicilio ne'registri dell'uffizio ipotecario giusta l'articolo 1994 del Codice civile, purchè il valore dei beni ipotecati non sia inferiore alla misura definita nel primo capoverso dell'articolo seguente. »

Questo sarebbe un comma che verrebbe dopo il primo dell'articolo della Commissione.

Ha facoltà di parlare il proponente.

BOVE. Io mi sono deciso a presentare alla Camera l'emendamento che l'onorevole presidente ha ora letto, quando ho visto che il credito veniva chiamato anche esso a portare il suo contingente alla facilitazione della prestazione della cauzione, e quindi alla maggior concorrenza degli oblatori e diminuzione dell'aggio.

In ciò io credo che si possa eminentemente adibire il credito ipotecario, mercè pegno legalmente costituito e pubblicato.

La cura maggiore della Camera vuol essere in trovar mezzi ad allargar quanto sia possibile la cerchia dei modi di potersi più agevolmente prestare una valida cauzione a sostegno della esazione e del buon governo del danaro pubblico.

Vi ha sovente degli uomini i quali non si vogliono impacciare nelle riparazioni, affittanze ed altre cure relative all'amministrazione di fondi rustici ed urbani, e, anche per evitare l'incertezza della rendita fondiaria che per svariate cause può mancare, preferiscono d'impiegare il loro danaro in mutui con sicure ipo-

teche. Ve ne sono altri i quali non hanno molta fiducia nella rendita pubblica, e si determinano perciò anche a prescegliere il mezzo dell'impiego ipotecario.

Gli uni e gli altri capitalisti che tengono la maggior parte della loro fortuna in impieghi con ipoteca, non essendo ammessi a dare in cauzione i loro crediti, dovrebbero essere esclusi dall'impresa della esazione.

Ciò non mi pare giusto; poichè, quando voi constatate che un credito ipotecario iscritto vi presenta tutte le cautele possibili, tutte le possibili convenienze, io crederei che non si potesse il medesimo scartare quando venisse offerto come cauzione all'esazione.

E diffatti voi che cosa richiedete? Voi richiedete la cauzione in beni stabili, e quando venite a discutere questa cauzione che cosa fate? Non fate che esaminare se vi sia nei beni legittima provenienza e libertà, onde poter basare il diritto del comune sulla idoneità e sufficienza di cotesti beni.

Ora, quando voi trovate che il pignorante precedentemente ha fatto quest'esame, quando trovate che vi presenta un credito, il quale sia bene stabilito sopra i fondi ipotecati, e che offra bastante consistenza a garantire gl'interessi della pubblica amministrazione, allora, a me pare, o signori, che voi vi trovate nello stesso caso in cui sarete quando verrete ad esaminare e costituire per la prima volta l'ipoteca, la quale deve formare la sicurtà della cauzione.

Io credo, o signori, che effettivamente sia il pegno del credito ipotecario un modo molto più acconcio ed agevole, perchè, quando voi venite ad esaminare e ricevere tal pegno, trovate la fatica fatta per metà, poichè il creditore, quando ha dato il suo danaro, quando ha dovuto ammettere l'ipoteca, è stato sollecito a vedere della provenienza e della libertà, perchè il suo danaro fosse bene garantito. Alle prime cure del creditore ipotecario possono le persone che vegliano all'interesse dei comuni aggiungere altro severo esame di apprezzamento, onde così completare la sistemazione delle cautele.

Voi procurate ancora, o signori, l'economia dell'aggiudicatario non forzato ad esibire tanti documenti quanti ne sono necessari pelle costituzioni delle nuove ipoteche. E quando l'aspirante vede che vi è economia nell'imprendere l'appalto, verrà più volentieri alla candela, perchè restando aggiudicatario risparmierà il nuovo istrumento della costituzione dell'ipoteca, risparmierà le spese di tutti i documenti, i quali sono necessari per vedere lo specchio della proprietà, documenti questi già procurati ed esaminati nella prima contrattazione.

Altri documenti nuovi, se ne saranno richiesti, non potranno essere che di secondaria importanza e spesa: sicchè, dopo ciò, altro non dovrà farsi che costituire il pegno nei modi prescritti dalla legge, cioè con pubblico istrumento, consegna dei titoli e notificazione del pegno al debitore; poichè nella costituzione del pegno